

IL DECRETO

Attività essenziali, vietato fermarsi

Il decreto legge. Il Governo impone a servizi e imprese l'obbligo di restare aperti. Il provvedimento in Gazzetta

Le multe. Possibile ottenere lo sconto del 30% alla sanzione pagando entro trenta giorni dalla notifica del verbale

**Marco Mobili
Gianni Trovati**
ROMA

Tutte le attività essenziali per far fronte all'emergenza potranno vedersi rivolgere il divieto di chiusura. Una precettazione per decreto legge arriva nel testo finale delle misure quadro firmate dal Capo dello Stato e pubblicate ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Riscritta completamente anche la norma che disciplina i rapporti fra le limitazioni adottate dal Governo e quelle che potranno introdurre Regioni e Comuni. Come anticipato ieri su queste pagine i governatori potranno, come già accade oggi, introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle dello stato centrale, con la precisazione che questa possibilità andrà esercitata esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza poter incidere sulle attività produttive.

Cambia anche il capitolo multe con due novità importanti: chi incappa nella sanzione amministrativa da 400 euro fino a 3mila euro potrà ottenere una riduzione del 30% pagando, almeno fino al 31 maggio 2020, nei 30 giorni successivi alla notifica o al verbale; viene inasprita la sanzione prevista dal testo unico delle leggi sanitarie per chi diffonde virus con l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5mila euro. Confermato il carcere fino a cinque anni per chi non rispetta l'obbligo di quarantena.

Vietato fermarsi

Spinto anche dagli scioperi dei benzinai e dei lavoratori delle imprese rimaste aperte, risolti con un accordo in extremis (si veda pagina 2), il Governo si è dotato di un ulteriore scudo contro le serrate durante lo stato di emergenza, prevedendo che «può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione». Una precettazione che dovrà comunque risultare «assolutamente necessaria per assicurare l'effettività e la pubblica utilità» di queste attività non so-

spese. Sarà il prefetto ad adottare il provvedimento che impone l'obbligo di restare aperti dopo aver sentito, «senza formalità», le parti sociali.

Multe per chi viola le restrizioni

Il nuovo decreto legge riscrive completamente il sistema sanzionatorio per chi non rispetta le limitazioni e le misure di contenimento dell'epidemia. La multa per chi trasgredisce va da un minimo di 400 euro a un massimo di 3mila. Se poi si viene colti in piena violazione alla guida di un veicolo l'importo della multa è aumentato fino a un terzo.

Il decreto depenalizza, rispetto a

quanto prevedeva il Dpcm dell'11 marzo scorso, le violazioni commesse nelle ultime due settimane dai circa 100mila cittadini sanzionati perché sporovvisti di autocertificazione o trovati a passeggio o fare sport senza rispettare le tre deroghe concesse per uscire di casa: lavoro, salute e necessità come fare la spesa o accudire familiari. Decade ogni accusa di reato e la multa di 206 comminata si riduce a 200 euro, ossia la «misura minima ridotta della metà».

Le limitazioni

Sono 29 in tutto le limitazioni e le sospensioni individuate dal decreto legge e che consentiranno al Governo di adottare nuovi Dpcm in un quadro normativo giuridicamente più solido. Potranno essere adottate per periodi «predefiniti» non superiori a 30 giorni e reiterabili fino al 31 luglio, termine dello stato di emergenza di sei mesi dichiarato dal

Governo il 31 gennaio scorso. Le limitazioni, inoltre potranno essere rimodulate in aumento o in diminuzione secondo l'andamento dell'epidemia. Nella versione finale del decreto si conferma la possibilità per il prefetto di far rispettare sospensioni e misure di contenimento anche con l'utilizzo dell'esercito. Al personale milita-

re verrà attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Inasprite le sanzioni per chi diffonde il virus: si rischia fino a 18 mesi di carcere e 5mila euro di ammenda



Palazzo Chigi. Il Governo, con il nuovo decreto, si è dotato di un ulteriore scudo contro le serrate durante lo stato di emergenza, prevedendo che «può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione».

30%

LO SCONTO PER CHI PAGA SUBITO

Per la sanzione da 400 euro fino a 3mila euro sconto del 30% pagando, fino al 31 maggio 2020, nei successivi 30 giorni



Il presidente del Consiglio o un ministro delegato dallo stesso Conte dovrà riferire ogni 15 giorni alla Cemre ogni 15 giorni sulle misure che verranno via via introdotte per limitare movimenti delle persone, attività commerciali, professionali o produttive. Le restrizioni oggi in vigore fissate dai due Dpcm dell'11 e del 22 marzo resteranno in vigore per altri 10 giorni ossia fino al 4 aprile..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE 29 MISURE RESTRITTIVE ADOTTABILI E LE ECCEZIONI AMMESSE IN BASE AL DECRETO

Una o più misure reiterabili e modulabili

Adottabili su tutto o parte del territorio, per periodi di 30 giorni reiterabili fino al 31 luglio, proporzionali rispetto all'emergenza e modulabili

1 PERSONE
Limitazione della circolazione
Solo spostamenti individuali per lavoro, necessità, salute, ragioni specifiche

2 SPAZI PUBBLICI
Chiusura al pubblico
Strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini o altri spazi pubblici

3 COMUNI E REGIONI
Allontanamento/ingresso vietati
Relativamente a territori comunali, provinciali, regionali, nazionale

4 QUARANTENA PRECAUZIONALE
Per chi ha avuto contatti infettivi
Con casi confermati di malattia o per chi rientra dall'estero

5 QUARANTENA PER I POSITIVI
Divieto di allontanarsi da casa
Assoluto per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus

6 RIUNIONI PUBBLICHE
Limitazione o divieto
Per riunioni o assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico

7 RIUNIONI (ANCHE) PRIVATE
Limitazione o sospensione
Eventi in luogo pubblico o privato, culturali, ludico-sportivi, religiosi

8 CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE
Sospensione
Stop a cerimonie, limitazione dell'ingresso nei luoghi di culto

9 TEATRI E CINEMA
Chiusura dei luoghi di aggregazione
Anche sale da concerto, discoteche, giochi e scommesse, culturali e sociali

10 CONGRESSI E CONVEGNI
Sospensione
Di ogni riunione o evento sociale, fatto salvo lo svolgimento a distanza

11 EVENTI SPORTIVI E PALESTRE
Limitazione/sospensione/chiusura
Gare e allenamenti in luoghi pubblici o privati, palestre, terme, piscine

12 ATTIVITÀ LUDICHE E SPORTIVE
Limitazione o sospensione
Anche delle attività motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico

13 TRASPORTO DI PERSONE O MERCI
Limiti/riduzione/soppressione
Anche automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, servizi pubblici locali

14 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sospensione dei servizi educativi
Scuole di ogni ordine e grado, anche private, salvo modalità a distanza

15 GITE SCOLASTICHE
Sospensione in Italia e all'estero
Viaggi d'istruzione, scambio, visite guidate, uscite didattiche

16 MUSEI
Limitazione/chiusura
Musei, istituti e luoghi della cultura anche ad accesso libero o gratuito

17 UFFICI PUBBLICI
Limiti a presenza fisica dipendenti
Fatte salve le attività indifferibili e i servizi essenziali, priorità a lavoro agile

18 CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI
Limitazione o sospensione
Salve le selezioni solo su curriculum, a distanza, o per specifici incarichi

19 VENDITA AL DETTAGLIO
Limitazione attività commerciali
Le eccezioni: generi alimentari e prima necessità, con distanza di sicurezza

20 BAR E RISTORANTI
Somministrazione e consumo
Stop sia per bevande che per alimenti, bar e ristoranti compresi

21 IMPRESE O PROFESSIONI
Limite o sospensione attività
Possibile eccezione: servizi di pubblica necessità se protocolli di sicurezza

22 FIERE E MERCATI
Limitazioni allo svolgimento
A eccezione di quelli necessari per reperire alimentari e prima necessità

23 PAZIENTI PRONTO SOCCORSO
Divieti/limitazioni accompagnatori
Nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione

24 STRUTTURE ANZIANI E CARCERI
Limitazione delle visite
Per parenti e visitatori di lungodegenze, Rsa, hospice, penitenziari

25 TRANSITI ZONE A RISCHIO
Obbligo di informare il Ssn
Per chi è transitato e ha sostato in zone a rischio secondo Oms e ministero

26 INFORMAZIONE E PREVENZIONE
Adozione di misure
Informazione e prevenzione rispetto al rischio epidemiologico

27 SMART WORKING
Predisposizione di modalità
Per attuare il lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente

28 ATTIVITÀ CONSENTITE
Obbligo misure di sicurezza
No assembramenti, distanza di sicurezza, strumenti di protezione

29 ATTIVITÀ ECONOMICHE
Esclusione dalle limitazioni del DI
Verifica caso per caso fatta da autorità pubbliche specificamente individuate